

XVII legislatura

A.S. 2287:

**"Disciplina del cinema,
dell'audiovisivo e dello spettacolo e
deleghe al Governo per la riforma
normativa in materia di attività
culturali"**

Aprile 2016
n. 129



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2287: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"», NL129, aprile 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI).....	1
Articoli 1 e 2 (Oggetto e finalità; Definizioni).....	1
TITOLO II (CINEMA E AUDIOVISIVO).....	1
Capo I Disposizioni generali.....	1
Articolo 3 (Principi).....	1
Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni).....	1
Articoli 5 e 6 (Nazionalità italiana delle opere; Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale).....	2
Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo – Cineteca nazionale).....	3
Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche).....	3
Capo II ORGANIZZAZIONE.....	4
Articolo 9 (Funzioni statali).....	4
Capo III FINANZIAMENTO E FISCALITÀ.....	4
<i>Sezione I Finalità e strumenti</i>	4
Articolo 10 (Obiettivi e tipologie di intervento).....	4
Articolo 11 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo).....	5
Commi 1 e 3-6.....	5
Comma 2.....	8
Articolo 12 (Requisiti di ammissione e casi di esclusione).....	11
<i>Sezione II Incentivi fiscali</i>	12
Articoli 13-19 (Crediti di imposta).....	12
Articolo 20 (Agevolazioni fiscali e finanziarie).....	15
<i>Sezione III Contributi automatici</i>	16
Articolo 21 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive).....	16
Articolo 22 (Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive).....	17
Articolo 23 (Disposizioni di attuazione).....	17
<i>Sezione IV Contributi selettivi</i>	18
Articolo 24 (Contributi selettivi).....	18
<i>Sezione V Attività di promozione cinematografica e audiovisiva</i>	19
Articolo 25 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).....	19
Capo IV INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE.....	20
Articolo 26 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali).....	20
Articolo 27 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).....	21

Articolo 28 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)	22
Capo V DELEGHE AL GOVERNO	22
Articolo 29 (Riforma del pubblico registro cinematografico).....	22
Articolo 30 (Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)	23
Articolo 31 (Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)	25
Articolo 32 (Procedura di adozione dei decreti legislativi).....	26
Capo VI CONTROLLO E SANZIONI.....	26
Articolo 33 (Vigilanza e sanzioni)	26
TITOLO III SPETTACOLO DAL VIVO	27
Articolo 34 (Delega al Governo per il codice dello spettacolo).....	27
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
Articolo 35 (Copertura finanziaria).....	29
Articolo 36 (Abrogazioni)	31
Articolo 37 (Norme transitorie).....	32

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articoli 1 e 2 (Oggetto e finalità; Definizioni)

L'articolo 1, riferisce su oggetto e finalità del provvedimento.

L'articolo 2, reca al comma 1, lettere a) - p), le definizioni adottate nel provvedimento. Il comma 2 stabilisce che, ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali del provvedimento in esame possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute al comma 1.

La RT sugli articoli 1 e 2 afferma che ivi si provvede alla illustrazione dell'oggetto e le finalità del provvedimento, fissando le definizioni che guidano l'intervento pubblico nel settore del cinema e dell'audiovisivo: essi non determinano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, ivi trattandosi di norme aventi un mero contenuto definitorio, non ci sono osservazioni

TITOLO II (CINEMA E AUDIOVISIVO)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 (Principi)

Il dispositivo reca l'indicazione dei principi e delle finalità del provvedimento, ivi indicandole in dettaglio alle lettere a) - g).

La RT afferma che le norme dettano i principi che guidano l'intervento pubblico nel settore del cinema e dell'audiovisivo: essi non determinano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni)

Il comma 1 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

Il comma 2 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano compiti di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico del cinema attraverso la catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche e anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

Il comma 3 attribuisce allo Stato il riconoscimento delle commissioni "Film Commission", previste dagli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le "Film Commission" il compito di favorire la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva. Le "Film Commission" hanno compiti di supporto amministrativo e logistico, di sostegno alle iniziative cinematografiche e audiovisive e alla formazione artistica, di promozione di attività finalizzate all'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività in campo cinematografico.

Il comma 5 affida alle "Film Commission" anche il compito della gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengano l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

La RT afferma che la norma si limita a riconoscere il ruolo delle regioni in materia di promozione dell'attività cinematografica in conformità alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 285 del 2005), senza prevedere nuove attribuzioni, né nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La RT sottolinea che le "Film Commission" sono enti di emanazione regionale che perseguono finalità di pubblica utilità, fornendo servizi alle imprese e agli operatori del settore e che attualmente operano 17 "Film Commission".

Per la RT la disposizione si riferisce a organismi già esistenti nella maggior parte degli ordinamenti regionali e, in ogni caso, non prevede oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nel presupposto che le "Film Commission", previste dagli ordinamenti regionali, siano istituite, laddove non presenti, e svolgano la propria attività nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di ciascuna regione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articoli 5 e 6

(Nazionalità italiana delle opere; Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale)

L'articolo 5 indica, al comma 1, alle lettere a)-f), i parametri ai fini della definizione del carattere di rilevanza per la "nazionalità italiana" delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. Il comma 2 stabilisce che con apposito D.P.C.M. saranno definiti il valore di ciascuno dei parametri indicati al comma 1.

L'articolo 6, stabilisce, al comma 1, che può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità. Il comma 2 prevede che per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale. Il comma 3 prevede che, per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, possa essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. E' stabilito

che la quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti. Il comma 4 afferma che le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

La RT afferma che le norme dettano i principi per la definizione dei criteri in base a cui è riconosciuta la nazionalità italiana delle opere e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo – Cineteca nazionale)

Il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti della presente legge, l'impresa di produzione è tenuta al deposito presso la Cineteca nazionale di una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5, ivi prevedendosi la sanzione della decadenza dai medesimi.

Il comma 2 stabilisce, per proiezioni a scopo culturale e didattico, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, la Cineteca nazionale si avvale delle copie delle opere di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dalla normativa in materia di esclusiva dei diritti d'autore.

Il comma 3 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il comma 4 stabilisce che il patrimonio "filmico" della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

La RT ribadisce che la norma prevede l'obbligo, per le imprese di produzione, di depositare, presso la Cineteca nazionale, una copia dell'opera per la quale abbia ricevuto un contributo ai sensi della legge e non comporta alcun Onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

Il comma 1 dispone che la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, può riguardare anche le sale cinematografiche, le sale teatrali e le librerie storiche.

I commi 2 e 3 stabiliscono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, introducano, con proprie leggi, previsioni volte a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche, teatrali e librerie storiche di cui al precedente comma 1.

Sempre con proprie leggi i medesimi enti territoriali introducono previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso l'ampliamento dei beni suscettibili di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, andrebbe chiarito se da tale nuova classificazione possano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, laddove in presenza di interventi di particolare rilevanza sia previsto il concorso dello Stato alla relativa spesa.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 9 (Funzioni statali)

L'articolo, alle lettere a)-i) espone le funzioni del Ministero dei beni culturali in materia di produzioni cinematografiche che siano dichiarate di rilevante interesse nazionale.

La RT afferma che richiama le funzioni dello Stato nella materia del cinema e dell'audiovisivo, fissando i compiti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non determina pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma si limita a ribadire le funzioni ed i compiti dell'amministrazione dello Stato nella materia della promozione e tutela delle attività culturali, non ci sono osservazioni.

CAPO III FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I Finalità e strumenti

Articolo 10 (Obiettivi e tipologie di intervento)

Il comma 1 stabilisce che lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali.

Il comma 2, alle lettere a)-d) indica gli interventi agevolativi e le provvidenze sotto forma di contributi che possono essere disposti dal Ministero dei beni culturali al fine di incentivare e promuovere l'attività cinematografica di rilevante interesse nazionale.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo sono adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e ne indica gli obiettivi. A tal fine, si prevede che i decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possano prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, recando anche le ulteriori specificazioni idonee alla definizione degli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge e gli eventuali limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

Il comma 4 prevede che le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Il comma 5 prevede infine che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predisporre e trasmettere alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

La RT ribadisce che l'articolo in esame apre il Capo III, recante "Finanziamento e fiscalità", fissando gli obiettivi e le tipologie degli interventi previsti a sostegno del settore, i cui dettagli sono fissati negli articoli successivi. L'articolo in sé non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Commi 1 e 3-6

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del programma di spesa «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

Il comma 3 prevede che, nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ad oggi esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, già previsto ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Il comma 4 afferma che con D.P.C.M., da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provveda annualmente al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le

tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi, non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Il comma 6 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti in bilancio ai sensi del presente capo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse. E' stabilito che detti decreti siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

La RT afferma, sul comma 1, che la norma istituisce, a decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, le cui risorse sono destinate al riconoscimento degli incentivi fiscali (credito d'imposta per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione, per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea, per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi, per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva), alla corresponsione dei contributi automatici e selettivi, dei contributi alla promozione, all'alimentazione del Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche, nonché al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Poi, dal punto di vista finanziario, specifica che gli interventi che gravano sul Fondo di nuova istituzione, sono gestiti, a legislazione vigente:

a) con le risorse stanziare in riferimento al Fondo Unico per lo Spettacolo (legge 163/85) riferibili alle attività cinematografiche la cui quantificazione avviene annualmente con decreto del Ministro per il 2016 è pari a 63.587.593 euro (stanziamenti previsti sui capitoli Cap. 8570 - Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di Produzione cinematografica - Cap. 8573 - Quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica), cui si aggiungono 19.605.576 euro (Cap. 8571 - Fondo per la Produzione, la Distribuzione, l'Esercizio e le Industrie Tecniche).

Resteranno sui capitoli MEF anche gli stanziamenti previsti per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui alla legge 244/2007, articolo 1, commi 325-337, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (stanziati sul capitolo 7765 dello Stato di previsione MEF), nonché - quello relativo al credito d'imposta previsto dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, pari a 26.435.000 euro per l'anno 2017, 26.014.428 euro per l'anno 2018 e 26.435.000 euro a decorrere dall'anno 2019, annui e stanziati sul capitolo 3872 dello stato di previsione. MEF.

La norma in questione dunque interviene a modificare l'attuale sistema di finanziamento e prevede che:

- il Fondo - e questa è senza dubbio la principale innovazione rispetto alla disciplina vigente - è alimentato annualmente da una quota di risorse pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, dalle entrate erariali in termini di cassa

relative all'anno precedente derivanti dal versamento dell'IRES e dell'IVA da parte dei soggetti che operano nei settori, di attività afferenti la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e di programmi televisivi, la proiezione cinematografica, la programmazione e trasmissione televisive, la erogazione di servizi di accesso ad internet, ai servizi di accesso alle telecomunicazioni fisse e mobili;

-il Fondo, all'atto della sua istituzione, è alimentato altresì dalle risorse finanziarie disponibili ed esistenti sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e dalle risorse derivanti dalle restituzioni dei contributi erogati a valere sul medesimo.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del Fondo, nonché la più efficiente gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge, la RT sottolinea che l'articolo prevede l'adozione:

a) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di gestione del Fondo (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge). Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse - ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 36, comma 2, del disegno di legge - da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Così facendo, il Ministero dell'economia e delle finanze rimane l'amministrazione competente per l'erogazione e il monitoraggio dei crediti;

b) di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Sezione cinema della Consulta dello Spettacolo, per il riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti. La norma stabilisce, inoltre, che per i contributi selettivi non possa essere utilizzata più del 15 per cento della dotazione complessiva del fondo.

Infine, in coerenza con l'impianto descritto, precisa che il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti ai sensi del presente articolo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse.

Al riguardo, quanto ai profili metodologico contabili, va preliminarmente segnalato che il dispositivo istituisce nello stato di previsione del MIBAC, a decorrere dal 2017, il Fondo per gli investimenti nel cinema, facendovi affluire, previo versamento all'entrata del bilancio, le risorse attualmente giacenti su contabilità speciale di tesoreria nella titolarità di Artigiancassa S.p.A., in relazione alla gestione degli interventi agevolativi previsti dalla legislazione vigente (comma 3); ivi provvedendo, altresì, a disciplinare anche le modalità di devoluzione di ulteriori risorse, che siano già iscritte negli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, sempre al medesimo fondo (commi4-6).

La RT fornisce un quadro dettagliato degli interventi agevolativi finanziabili con le risorse che affluiranno al Fondo in parola, tutte relative ad interventi già previsti a legislazione vigente in favore del settore cinematografico, fornendo anche un quadro

dettagliato degli stanziamenti di spesa ad oggi iscritti in bilancio che saranno perciò ridotti per consentire l'assegnazione delle risorse al fondo di cui trattasi (in particolare, i capitoli 8570, 8573 dello stato di previsione del MIBACT) per 63,5 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse oggi iscritte sul capitolo 8571 del medesimo dicastero, per 19,6 milioni di euro.

Dopo aver indicato anche gli interventi, anch'essi destinati a finanziare il settore cinematografico, che invece continueranno ad operare a valere delle attuali voci di bilancio (cioè a valere di capitoli ad oggi iscritti nello stato di previsione del MEF) segnala, inoltre, che al fondo in questione dovranno essere riversate anche le risorse di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 28/2004, relative al fondo per la produzione, la distribuzione e l'esercizio delle industrie tecniche. Sul punto, per i profili di quantificazione, premesso che il bilancio attualmente in gestione interessa il triennio 2016/2018, si rileva che andrebbe sin d'ora chiarito l'ammontare complessivo delle risorse, che saranno attratte nell'operatività del fondo in questione, a partire dal 2017¹.

Quanto alla copertura finanziaria, dal momento che il comma 6 stabilisce espressamente che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà operare, nelle variazioni agli stanziamenti di bilancio già ad oggi previsti a legislazione vigente, anche con riferimento ad amministrazioni diverse, previa comunque una verifica circa la "neutralità" dell'impatto sui saldi di finanza pubblica del riversamento, non ci sono osservazioni.

Comma 2

Il comma in argomento specifica che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II², III³, IV⁴ e V⁵ del capo III del titolo II del presente disegno di legge; è inoltre destinato al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali⁶ e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo⁷.

Evidenzia inoltre che il complessivo livello di finanziamento degli interventi suddetti è commisurato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e derivanti dal versamento delle imposte a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES) e a

¹ Nel referto della Corte dei Conti sul rendiconto 2014, un paragrafo è dedicato al fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2004. Nel corso del 2014 sono state deliberate 111 agevolazioni per circa complessivi 17 milioni di euro (285 agevolazioni per euro 45,1 milioni nel 2013) ed erogate 638 operazioni, per complessivi 27,6 milioni di euro (675 operazioni per 37,4 milioni di euro nel 2013). Il fondo presenta complessivamente crediti in sofferenza per circa 174,8 milioni di euro, a fronte di somme recuperate per 331 mila euro. Nel 2015 è stato approvato il passaggio a perdita di crediti inesigibili per 52,5 milioni di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, *Referto al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato 2014*, Volume I, pagina 350-351.

² Incentivi fiscali – dall'articolo 13, all'articolo 20.

³ Contributi automatici – dall'articolo 21, all'articolo 23.

⁴ Contributi selettivi – articolo 24.

⁵ Attività di promozione cinematografica e audiovisiva - articolo 25.

⁶ Di cui all'articolo 26.

⁷ Di cui all'articolo 27.

titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) in specifici settori di attività⁸; tuttavia il finanziamento in parola non può essere inferiore a 400 milioni di euro annui.

La RT in merito al comma in esame afferma che il Fondo, il quale rappresenta la principale innovazione rispetto all'attuale disciplina, è alimentato annualmente da una quota di risorse pari all'11% - e comunque in misura non inferiore a 400 mln di euro annui – delle entrate erariali in termini di cassa relative all'anno precedente derivanti dal versamento dell'IRES e dell'IVA da parte dei soggetti che operano nei settori di attività indicati dalla norma.

Al riguardo si evidenzia che il complessivo livello di finanziamento degli interventi in esame, quindi l'effettivo onere agli stessi associato, è stabilito in ragione dell'esito della commisurazione annuale all'11% delle entrate, a titolo di IRES ed IVA⁹, rivenienti da specifiche aree di attività - comunque attinenti al settore cinematografico e dell'audiovisivo¹⁰ - e che siano state effettivamente incassate dal bilancio dello Stato e registrate nell'anno precedente. Nel meccanismo delineato dalla norma in commento, quindi, le risorse destinate al settore potranno variare nel corso degli anni, fermo restando l'afflusso minimo stabilito dalla norma (400 mln di euro annui). Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, la previsione dovrebbe garantire a regime un maggior finanziamento annuo soltanto nel caso in cui, per effetto dell'applicazione del parametro percentuale riferito agli incassi dei tributi indicati, risultasse un importo superiore a 400 mln di euro. In tal caso agli interventi risulterebbe destinato anche il surplus.

Quanto agli strumenti contabili, si rappresenta che una parte delle risorse saranno rese disponibili attraverso il Fondo di cui al comma in esame mentre la restante parte sarà riferibile al previsto utilizzo dello stanziamento in bilancio di cui al programma “*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*”, così come meglio descritto dal comma 2 dell'articolo 36 del DDL in esame.

In particolare, si rappresenta che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo¹¹ avrà a regime una dotazione pari a 233,565 mln di euro a decorrere dall'anno 2019¹² (la dotazione sarà di 233,565 mln di euro per l'anno 2017 e di 233,985 mln di euro per l'anno 2018). Al Fondo confluiranno inoltre le somme - già stanziata per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 13 a 19 (sezione II, capo III titolo II del DDL) - che risultassero

⁸ Distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse e telecomunicazioni mobili.

⁹ Utilizzando i dati del MEF – dipartimento delle finanze - tratti dal *datawarehouse* si è potuto verificare, con riferimento all'anno d'imposta 2013 che l'11% del gettito delle due citate imposte nei settori indicati è pari a circa 450 mln. di euro.

¹⁰ In tal modo si intende attuare quello che in relazione illustrativa viene indicato come il “modello francese” il quale rappresenta un meccanismo di “autofinanziamento” del settore, reperendo le risorse necessarie per le misure di sostegno a cinema e audiovisivo a valere su una quota parte delle imposte dovute dagli operatori del settore.

¹¹ I decreti attuativi previsti definiranno nel dettaglio la gestione del fondo (in particolare i decreti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo in commento).

¹² Che rappresentano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente ed individuati dall' articolo 35 del DDL in esame (riassunti nella RT riferita all'articolo in commento).

inutilizzate e per l'importo che sarà definito con decreto interministeriale (art. 19, comma 5).

La dotazione del Fondo è quindi destinata agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV, e V del capo III del titolo II del DDL in esame; tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, per il finanziamento dei crediti di imposta di cui alla sezione II le quote del Fondo ad essi dedicate, individuate con DPCM, andranno ad incrementare le risorse già stanziare (a regime 166.435 mln di euro, cfr. art. 36, comma 2) attraverso il trasferimento al programma “*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*” della missione Competitività e sviluppo delle imprese” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece il finanziamento degli incentivi fiscali di cui alla sezione II (articoli dal 13 a 20) la RT evidenzia¹³ che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per i crediti di imposta di cui alla legge 244/2007, articolo 1, commi da 325 a 337, nonché di quelli previsti dal decreto legislativo 60/1999 – pari a 166,435 mln di euro per l'anno 2017, a 166,014 mln di euro per l'anno 2018 e a 166,435 mln di euro a decorrere dall'anno 2019 - saranno mantenuti in bilancio nel citato programma “*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*”.

Da questa sintetica ricostruzione risulta che, utilizzando le risorse destinate a legislazione vigente agli interventi indicati nel comma 2 in esame, si ha un complessivo livello di finanziamento pari a 400 mln di euro¹⁴ a decorrere dall'anno 2017, che rappresenta quindi il livello minimo di finanziamento previsto, a prescindere dalle risultanze dell'applicazione dell'indicato parametro percentuale dell'11%.

Evidenziato il funzionamento del finanziamento del settore, così almeno parrebbe evincersi da una prima lettura dell'articolato in esame, si rappresentano alcune criticità, di seguito esposte:

- nel caso in cui, per effetto dell'applicazione del parametro dell'11% , risultassero destinabili al settore risorse finanziarie aggiuntive¹⁵ rispetto ai 400 mln di euro di dotazione complessiva a legislazione vigente, si darebbe luogo ad una spesa non coperta da maggiori entrate o da riduzione di spese e ciò in violazione della vigente legge di contabilità;
- il meccanismo delineato parrebbe introdurre una deroga al principio di unicità del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese; conseguentemente la corrispondenza fra entrate e spese avviene globalmente e non già attraverso la correlazione di specifiche entrate con talune spese; si tratta di un principio che costituisce profilo attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, come affermato dall'articolo 24, commi 1 e 4¹⁶

¹³ Come peraltro ben dettagliato nel comma 2 del già ricordato articolo 36 del provvedimento in esame.

¹⁴ Così formati:

- per l'anno 2017: 233.565.000 + 166.435.000 = 400.000.000 di euro;
- per l'anno 2018: 233.985.572 + 166.014.428 = 400.000.000 di euro;
- a decorrere dall'anno 2019: 233.565.000 + 166.435.000 = 400.000.000 di euro.

¹⁵ E ciò rappresenterebbe un andamento ciclico.

¹⁶ L'articolo 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile, stabilisce infatti che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità,

della legge di contabilità e che dovrebbe comportare il divieto di istituire imposte c.d. di scopo, quali sono quelle finalizzate al finanziamento di uno specifico intervento¹⁷;

- al fine di ben comprendere le modalità di stanziamento dei fondi per il settore in argomento andrebbe inoltre chiarita la portata interpretativa del periodo seguente: “ *il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è commisurato annualmente all'11% delle entrate*”. La ricostruzione del meccanismo normativo sopra delineato parrebbe non confermato da quanto si legge sia nella RT sia nella relazione illustrativa. La RT infatti afferma che il Fondo “*è alimentato annualmente da una quota di risorse pari all'11%*”¹⁸ facendo quindi intuire che tutto l'importo andrebbe a costituire la dotazione del Fondo e non a determinare il complessivo livello di finanziamento degli interventi (così come invece parrebbe dalla lettura dell'articolato).

In considerazione di quanto rappresentato appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 12 **(Requisiti di ammissione e casi di esclusione)**

Il comma 1 riferisce che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

Il comma 2 alle lettere a)-h), indica le tipologie di opere da escludere dai contributi, provvidenze e agevolazioni che saranno individuate analiticamente con apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge sia subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro siano individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.

Al riguardo, nulla da osservare.

costituisce «profilo attuativo» (rectius: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (cfr., ex multis, la sentenza n. 192 del 2012 della Corte costituzionale).

¹⁷ Esempio di eccezione al principio dell'unicità è costituito dall'istituto dell'8 per mille del gettito IRPEF destinato dal contribuente a specifiche finalità.

¹⁸ Analogamente, nella relazione illustrativa si legge che :*"a decorre dal 2017 al Fondo affluisce annualmente una quota pari all'11%, e in misura non inferiore a 400 milioni di euro anni"*.

Sezione II *Incentivi fiscali*

Articoli 13-19 **(Crediti di imposta)**

L'articolo 13 istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva determinato in una data percentuale¹⁹ del costo complessivo di produzione delle opere. Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto ministeriale per la fissazione dell'aliquota dell'agevolazione fiscale riconosciuta. Il decreto dovrà tener conto dei criteri specificamente previsti dalla disciplina in commento avendo riguardo alla natura delle opere, alle modalità di distribuzione e ad altri parametri rispettivamente indicati al comma 2, per le opere cinematografiche, al comma 3, per le opere audiovisive ed al comma 3 per altre tipologie di opere.

La norma sostituisce l'agevolazione prevista all'articolo 1, comma 327, lettera a), della L. n. 244 del 2007 (modificata dall'articolo 1, comma 331, della L. n. 208 del 2015) che l'articolo 36, comma 1, lett. c) del ddl in esame provvede ad abrogare.

L'articolo 14 disciplina il credito di imposta in favore delle imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva. Anche in tal caso il beneficio è determinato in una data percentuale²⁰ delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive. Si fa poi rinvio ad un emanando decreto ministeriale per l'individuazione dell'aliquota applicabile tenendo conto dei criteri indicati, rispettivamente ai commi 2 e 3, che palesano un maggior favore per le spese relative alla distribuzione internazionale ed a quella indipendente.

La norma prende il posto dell'agevolazione prevista all'articolo 1, comma 327, lettera b), della L. n. 244 del 2007 (modificata dall'articolo 1, comma 331, della L. n. 208 del 2015) che l'articolo 36, comma 1, lett. c) del ddl in esame provvede ad abrogare.

L'articolo 15 introduce un credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico in misura di una data percentuale²¹ delle spese sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e degli impianti, per la creazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive. Il beneficio è riconosciuto sempre in una data percentuale²² ed anche in favore di industrie tecniche e di post produzione in relazione alle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore. Un emanando decreto ministeriale sarà chiamato a definire l'aliquota applicabile. Il decreto dovrà tener conto, fra l'altro dell'esistenza della sala in data anteriore al 1 gennaio 1980.

La norma prende il posto dell'agevolazione prevista all'articolo 1, comma 327, lettera c), della L. n. 244 del 2007 (modificata dall'articolo 1, comma 331, della L. n. 208 del 2015) che l'articolo 36, comma 1, lett. c) del ddl in esame provvede ad abrogare²³.

L'articolo 16 disciplina il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea riconosciuto in favore degli esercenti sale e commisurato alla programmazione di opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale. Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto ministeriale per la individuazione di meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, in relazione agli obiettivi perseguiti dal ddl in esame, per particolari tipologie di opere e di sale. La norma prende il posto dell'agevolazione

¹⁹ Non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento.

²⁰ Non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevato al 40 per cento per talune fattispecie indicate nell'articolo 14 del ddl in esame.

²¹ Non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento.

²² Non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento.

²³ Si ricorda inoltre che l'art.1, comma 333 della L. n. 208/2015 ha provveduto ad abrogare i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* dell'articolo 6 del D.L. 83/2014 che, per gli anni 2015 e 2016 ha riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico, in presenza di taluni requisiti indicati dalla norma, un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

prevista dall'articolo 20 del D LGS n. 60 del 1999 di cui dispone l'abrogazione l'articolo 36, comma 1, lett. a) del ddl in esame.

L'articolo 17 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere. La misura del beneficio è compresa in una data percentuale²⁴ del costo di produzione della singola opera.

La norma sostituisce l'agevolazione di cui al comma 335, dell'art. 1 della L. n. 244 del 2007 (modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016) e di cui l'articolo 36, comma 1, lett. c) dispone l'abrogazione.

L'articolo 18 infine disciplina un credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva. In particolare l'agevolazione è riconosciuta in favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73²⁵ del TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile²⁶. La misura del credito di imposta è determinata applicando un'aliquota massima del trenta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

La norma sostituisce l'agevolazione prevista al comma 325, dell'art. 1, della legge n. 244 del 2007 (modificata dal comma 331 della legge di stabilità per il 2016) di cui l'articolo 36, comma 1, lett. c) dispone l'abrogazione.

L'articolo 19 reca disposizioni comuni applicabili ai crediti di imposta disciplinati dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del ddl in esame.

A norma del comma 1 i crediti sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto ministeriale (di cui all'articolo 11, comma 5) che provvede altresì al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Il comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997.

Il comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, consente la cedibilità dei crediti d'imposta in esame a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Si prevede poi che gli intermediari predetti titolari di crediti d'imposta possano a loro volta cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

Il comma 4 fa rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la fissazione delle norme attuative, tenendo conto dei limiti di importo e dei parametri e criteri sopra fissati nelle commentate disposizioni. In particolare il decreto dovrà prevedere modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato e prevedere modalità dei controlli ed i casi di revoca e decadenza.

²⁴ In misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento.

²⁵ Tra i soggetti individuati dall'art. 73 del TUIR rientrano, ad esempio, le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi) i trust.

²⁶ Con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Il comma 5 dispone infine che le risorse non utilizzate, stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta, siano destinate al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si fa quindi rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

La RT esamina congiuntamente le disposizioni sopra commentate. Dopo averne ripercorso brevemente il contenuto con specifico riguardo alle categorie interessate ai benefici, sottolinea come le modalità attuative che saranno fissate nel decreto ministeriale dovranno garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato e che comunque tutti gli interventi finanziari previsti nel ddl in esame saranno riconosciuti nell'ambito di risorse stanziare allo scopo.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare operando i crediti di imposta entro il limite delle risorse dedicate e nel presupposto che i decreti attuativi siano idonei ad assicurare il rispetto del tetto di spesa. Si ricorda che al finanziamento dell'agevolazione in esame è destinata, a regime, la complessiva somma di euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019²⁷ (cfr art. 36, comma 2 del ddl in esame). A tali risorse si aggiungono inoltre quelle, eventuali, che l'art. 11, comma 4 del ddl in esame, destina agli interventi agevolativi in commento (quote provenienti dal Fondo per il cinema e l'audiovisivo)²⁸. Si evidenziano nella tabella seguente (fonte MIBAC - dati riferiti all'effettivo utilizzo dell'agevolazione²⁹) gli importi dei sostegni indiretti erogati attraverso lo strumento del credito di imposta alle attività cinematografiche nel periodo 2010 - 2014:

Tab.2) Sostegni indiretti - Crediti d'imposta alle attività cinematografiche utilizzati (2010-2014)

MISURA DI SOSTEGNO Sostegni indiretti – crediti d'imposta		2010	2011	2012	2013	2014
produzione	credito d'imposta per investimenti da parte dei produttori cinematografici (tax credit interno)	€ 40.141.258,99	€ 41.672.499,34	€ 41.136.746,07	€ 33.549.594,00	€ 38.791.571,00
	credito d'imposta per produzione esecutiva in Italia di film stranieri (tax credit estero)	€ 6.023.514,38	€ 3.003.456,96	€ 5.423.444,66	€ 6.088.084,00	€ 13.239.377,00
	credito d'imposta per investimenti da parte di soggetti diversi dai produttori cinematografici (tax credit estero)	€ 110.967,00	€ 5.674.205,67	€ 12.975.738,47	€ 20.110.776,00	€ 21.165.651,00
distribuzione	credito d'imposta per investimenti nella distribuzione di film di nazionalità italiana (tax credit distribuzione)	€ 370.086,47	€ 4.893.939,94	€ 2.655.974,17	€ 4.429.992,00	€ 5.049.365,00
esercizio	tax credit digitale	€ 3.153.367,68	€ 8.772.811,06	€ 5.480.449,03	€ 5.134.205,00	€ 8.280.490,00
	credito d'imposta d.lgs 60/99	€ 22.316.946,98	€ 27.498.188,92	€ 32.061.602,38	€ 26.701.970,00	€ 28.000.120,00
TOTALE SOSTEGNI INDIRETTI		€ 72.116.141,50	€ 91.515.101,89	€ 99.733.954,78	€ 96.014.621,00	€ 114.526.574,00

Fonte: elaborazione Direzione Generale Cinema – MIBACT su dati Agenzia delle Entrate

Si richiama da ultimo l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 19, comma 3, nella parte in cui consente la cessione dei crediti di imposta ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi e, in via ulteriore, permette a questi ultimi soggetti di cedere tali crediti anche ad investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo. Si ricorda che la possibilità di cessione del credito di imposta in materia di tributi diretti è ammessa in

²⁷ Tali risorse sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁸ Istituito dall'articolo 11, comma 1 del ddl in esame.

²⁹ Mibac - Direzione generale Cinema - Sostegno economico al cinema italiano nel 2014

termini generali dall'articolo 43-*bis* del D.P.R. 602 del 1973³⁰, con esclusivo riferimento a quelli chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Si rappresenta inoltre che, con particolare riguardo al settore cinematografico, la disciplina vigente (art. 1, comma 331 della L. 244/2007, come novellato dall'articolo 51 del D.L. 83/2012) consente espressamente la cessione dell'agevolazione ai predetti intermediari³¹ esclusivamente per il credito di imposta previsto per l'acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale - c.d. *tax credit* digitale (di cui all'articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1 della Legge n. 244/2007). La disposizione in commento quindi, rispetto al regime agevolativo vigente: a) parrebbe estendere la predetta cedibilità per tutte le tipologie di credito di imposta previste; b) consentirebbe in via ulteriore ai cessionari intermediari di cedere a loro volta il credito "*anche ad investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo*"³². Si osserva in primo luogo, sotto il profilo meramente redazionale, che la formulazione di tale ultima disposizione non appare stringente non escludendo che la ulteriore cessione possa essere effettuata in favore di altri soggetti in generale³³. Si ricorda inoltre che, in occasione dell'introduzione della facoltà di cessione del *tax credit* digitale³⁴, la RT associata riferiva alla norma effetti negativi in termini di cassa pari a 3,3 mln di euro annuali dovuti all'impossibilità di fruire del beneficio da parte delle piccole e medie imprese del settore per incapienza³⁵. Tali effetti di cassa potrebbero determinarsi in misura amplificata in conseguenza dell'estensione del meccanismo della cedibilità nei termini sopra evidenziati; effetti che andrebbero considerati in sede attuativa ai fini del rispetto del tetto di spesa annuale.

Andrebbe altresì valutato l'eventuale impatto in termini di maggior onere erariale che potrebbe derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente che, a sua volta, potrebbe dar luogo, nella determinazione del reddito di impresa del cedente, all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR (interessi passivi) in conseguenza della qualificazione della citata differenza come componente negativa di reddito avente specifica natura di onere finanziario.³⁶

Articolo 20 **(Agevolazioni fiscali e finanziarie)**

L'articolo 20 definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del D.P.R. n. 601 del 1973 e successive modificazioni.

³⁰ Nonché dal DM 384/1997, regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti di imposta.

³¹ Nonché alle società fornitrici dell'impianto di digitalizzazione.

³² In tal modo, attraverso lo strumento della cessione, finiscono di fatto per beneficiare dell'agevolazione in modo diretto o indiretto (nel caso di intermediazione) anche soggetti diversi da quelli appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo; un profilo che assume particolare rilievo per la fattispecie di cessione ad investitori privati.

³³ Diversi quindi dagli investitori privati non appartenenti al settore. L'incertezza interpretativa potrebbe derivare dall'utilizzo della locuzione "anche".

³⁴ Con l'art. 51 del DL 83/2012.

³⁵ Incapienza riferita a circa 1500 sale cinematografiche rispetto ad un totale di 3900 unità.

³⁶ Si veda sul tema la Ris. n. 117/E del 29 dicembre 2014 dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, il comma 1 stabilisce che sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalle disposizioni di cui al ddl in commento, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

Il comma 2 riferisce alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del DPR n. 601 del 1973.

In base al comma 3, le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali³⁷

Il comma 4 fa salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del DL n. 26 del 2014 che recano norme in materia di concessione edilizia per la realizzazione di sale cinematografiche.

La RT, con specifico riguardo agli atti soggetti ad imposta di registro ed alle disposizioni di cui al titolo IV del DPR 601 del 1973, precisa trattarsi di disposizioni attualmente già previste dal D. Lgs n. 28 del 2004 e che conseguentemente l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo in commento riproduce quasi integralmente³⁸ le disposizioni contenute nell'articolo 25 del D. Lgs n. 28 del 2004 che l'articolo 36, comma 1, lett. b) del ddl in commento provvede ad abrogare. In considerazione di quanto precede non si hanno osservazioni da formulare.

Sezione III Contributi automatici

Articolo 21 *(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)*

L'articolo dispone che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

³⁷ Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del TUIR e nel rispetto delle previsioni di cui al titolo II, capo III del medesimo Testo unico.

³⁸ La novità riguarda il riferimento ai contributi di cui alle sezioni III e IV del ddl in esame.

Articolo 22

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

Il comma 1 prevede che, al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dalla presente sezione.

Il comma 2 stabilisce che a ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 23;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive.

Il comma 3 dispone la confluenza dei contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004, ancora non erogati alle imprese di produzione, nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Articolo 23

(Disposizioni di attuazione)

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, delle modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

- a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
- b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c);
- c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

La RT si limita ad accennare al contenuto dei 3 articoli della presente sezione, ribadendo che agli oneri derivanti dalla previsione di contributi automatici si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 11.

Al riguardo, si osserva che il riferimento al Fondo per i cinema e l'audiovisivo (articolo 21) e la previsione che le modalità attuative saranno definite nei limiti delle risorse disponibili (articolo 23) sembrerebbero in teoria rappresentare presidio sufficiente a tutela del rispetto dei saldi, pur in assenza di elementi di valutazione in ordine alle concrete modalità di determinazione quantitativa dei contributi spettanti alle imprese del settore. Maggiori informazioni sarebbero pertanto auspicabili, anche considerando le evidenti necessità di coordinamento con le altre erogazioni poste a carico del medesimo Fondo e il fatto che la natura automatica dei contributi, qualora i meccanismi di determinazione del *quantum* dovuto alle singole imprese non siano ben calibrati, potrebbe risultare di fatto incompatibile con un ammontare di risorse predefinito ma eventualmente insufficiente.

Sezione IV ***Contributi selettivi***

Articolo 24 ***(Contributi selettivi)***

Il comma 1 prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Il comma 2 destina i contributi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.

Il comma 3 prevede che il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative del presente articolo e in particolare la possibilità di prevedere ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

La RT, dopo aver sintetizzato l'articolo, ribadisce che agli oneri derivanti dai contributi selettivi si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 11. Agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse finora utilizzate per assicurare il funzionamento della sezione cinema della consulta dello spettacolo, della consulta territoriale per le attività cinematografiche e della commissione per la cinematografia. Tali risorse ammontavano per il 2015 a circa 15.500 euro (cap. 6120 - spese di funzionamento). Peraltro si segnala che, conseguentemente all'adozione di questa misura, saranno soppressi la Commissione per la cinematografia (composta di 13 membri) e la Giuria per i premi di qualità (3 membri).

Al riguardo, si rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate alla precedente sezione in riferimento al rispetto dei limiti complessivi delle risorse attualmente disponibili. In merito all'attività dei 5 esperti, si osserva che, pur in presenza di oneri ovviamente molto contenuti, l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 6120 presuppone in effetti la soppressione di uno o più delle strutture dallo stesso finanziate per il loro funzionamento. In tal senso, si rileva tuttavia che l'asserita, futura soppressione della Commissione per la cinematografia e della Giuria per i premi di qualità, citata dalla RT, non trova alcun riscontro nel dispositivo. La questione andrebbe chiarita.

Sezione V **Attività di promozione cinematografica e audiovisiva**

Articolo 25

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

Il comma 1 prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- b) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;
- f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo;
- g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle

misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;

- h) sostenere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge n. 107 del 2015.

Il comma 2 autorizza alla presentazione delle richieste di contributo enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Il comma 3 dispone che, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

- a) alle risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;
- b) ai contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- c) ai contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale³⁹.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle specifiche tipologie di attività ammesse, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e della ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

La RT ribadisce che anche in questo caso l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie è a valere sul Fondo previsto dall'articolo 11.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già svolte nelle precedenti sezioni. Si rappresenta la possibilità che il cospicuo quantitativo di finalizzazioni poste a carico su tale Fondo possa finire per ingenerare tensioni su tale linea di finanziamento, potendosi in tal caso porsi la necessità di un incremento degli stanziamenti.

CAPO IV INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Articolo 26 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

Il comma 1, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, costituisce un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:

- a) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- b) realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

³⁹ A titolo informativo si rappresenta che secondo i dati forniti sul proprio sito dalla Direzione Generale Cinema – MiBACT nel 2014 l'Istituto Luce-Cinecittà ha ricevuto dal MiBACT circa 11,2 mln di euro, il Centro sperimentale di cinematografia 11,3 mln di euro, mentre "La Biennale di Venezia" ha ricevuto circa 7,4 mln di euro.

- c) trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.

Il comma 3 prevede che il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

Il comma 4 consente al decreto di cui al comma 2 di subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, pur essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa, andrebbe assicurato che il successivo DPCM attuativo, nel determinare le condizioni per l'accesso al beneficio, sia configurato con modalità tali da rispettare il tetto di spesa, senza dare luogo all'automatico riconoscimento di diritti a contributi in corrispondenza del possesso di determinati requisiti.

Articolo 27

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

Il comma 1, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituisce un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

Il comma 2 prevede la concessione del contributo alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4.

Il comma 3 dispone l'applicazione dell'articolo 7, comma 3, della presente legge (secondo il quale il MIBACT può avvalersi della copia acquisita dalla cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche senza finalità commerciali) alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo, ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, la definizione dei requisiti soggettivi dei beneficiari, delle modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, dei limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché delle condizioni e dei termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, pur essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa, andrebbe assicurato che il successivo DPCM attuativo, nel determinare le condizioni per l'accesso al beneficio, sia configurato con modalità tali da rispettare il tetto di spesa, senza dare luogo

all'automatico riconoscimento di diritti a contributi in corrispondenza del possesso di determinati requisiti.

Articolo 28

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

Il comma 1 stabilisce che lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

Il comma 2 dispone l'applicazione, in materia di tutela della concorrenza, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nella legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990 (Comunicazione delle concentrazioni).

Il comma 3 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Il comma 4 pone a carico della citata Autorità garante della concorrenza e del mercato l'obbligo di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

La RT chiarisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede a svolgere le attività indicate nel presente articolo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, anche se gli stessi sembrano essere una mera specificazione per il settore cinematografico di adempimenti di carattere generale già demandati all'Autorità.

CAPO V DELEGHE AL GOVERNO

Articolo 29

(Riforma del pubblico registro cinematografico)

Il comma 1 delega il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro delle opere cinematografiche previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il comma 2 stabilisce alle lettere a)-c) i principi e criteri direttivi da adottare ai fini della delega indicata al comma 1.

La RT ribadisce che l'articolo prevede una delega al Governo per la revisione delle modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n 633. L'intento è quello di assicurare pubblicità all'esistenza dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive e alle successive vicende giuridiche, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi.

La titolarità del pubblico registro cinematografico, attualmente tenuto dalla SIAE, è attribuita al MIBACT che provvederà alla sua tenuta nonché all'adempimento delle attività necessarie per la sua gestione con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La norma pertanto non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, come detto, l'Amministrazione provvederà nell'ambito delle proprie disponibilità di personale e di bilancio.

Al riguardo, per i profili tecnico contabili, va sottolineato che il dispositivo prevede ad assegnare, d'ora innanzi, al MIBACT il compito di tenuta ed aggiornamento del pubblico registro cinematografico, attualmente gestito dalla SIAE - ente associativo non contemplato nell'ambito delle PA (S13) a fini di contabilità nazionale - non fornendo la RT elementi di valutazione e documentativi aggiuntivi a conferma della asserita invarianza finanziaria.

In proposito, posto che, a rigore, la suddetta invarianza andrebbe supportata da un specifica "clausola" che andrebbe formalmente aggiunta al dispositivo della norma, la RT dovrebbe contenere l'illustrazione di tutti gli elementi e i dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità. Diversamente, dovendo piuttosto intendersi la suddetta clausola come una mera affermazione di principio, priva di dimostrata sostenibilità⁴⁰.

Sul punto, va considerato che trattasi del trasferimento di specifiche competenze da un soggetto giuridicamente distinto (la SIAE), ad un ramo dell'Amministrazione centrale dello Stato (il MIBACT).

Articolo 30

(Riforma della revisione cinematografica e audiovisiva)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.

⁴⁰ In tal senso, anche l'Organo di controllo ha di recente affermato che " l'eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e la clausola di neutralità può determinare il rischio del prodursi di condizioni per una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa medesima, con pregiudizio dei principi contabili dell'attendibilità e di veridicità delle scritture contabili. Sempre in riferimento alle clausole di neutralità occorre rimarcare che, a meno di costanti recuperi di produttività, elevato è il rischio, nelle more dell'avvio dell'attuazione di una normativa, possa avere emersione un fabbisogno di risorse aggiuntive da soddisfare con mezzi ordinari di bilancio." Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR., "*Relazione Quadrimestrale sulla tecnica di quantificazione degli oneri e la relativa copertura delle leggi di spesa*", n. III/2015, pagina 122.

Il comma 2 indica alle lettere a)-e) i principi e i criteri direttivi da osservare nella delega di cui al comma 1. Tra di esse, la lettera b) prevede l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione dei film, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 161/1962. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti ad eccezione delle spese effettivamente sostenute.

La RT ribadisce che la norma prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della revisione cinematografica.

L'obiettivo è quello di ridisegnare l'intero sistema procedurale che fin qui ha contraddistinto il meccanismo della revisione cinematografica, con conseguente soppressione delle, commissioni attualmente operanti e la loro sostituzione con un organismo di controllo.

Le novità che grazie alla delega legislativa potranno essere introdotte, non si esauriscono, tuttavia, nella sola ridefinizione del sistema procedurale e nell'avvicendamento di organismi nuovi a quelli preesistenti. Gli elementi innovativi sono destinati ad acquisire significativa rilevanza, poiché affermano il principio basilare della responsabilizzazione degli operatori del settore cinematografico ed audiovisivo, nella classificazione del film prodotti e destinati ad essere proiettati nelle sale cinematografiche e negli altri mezzi di fruizione, un sistema questo che vede anche il coinvolgimento degli agenti educativi e delle famiglie, tutti chiamati ad apprestare le dovute forme di tutela a protezione della sensibilità dei minori. In tale rinnovato quadro normativo procedurale, rivestirà comunque molta importanza l'attività che l'organismo di controllo della classificazione dovrà esercitare. Fermo restando che ai componenti del predetto organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute provviste dalla normativa vigente, nel successivo decreto legislativo potranno essere specificate le modalità per il suo funzionamento e per la nomina dei suoi componenti così come il procedimento per l'accertamento di eventuali illeciti e il conseguente sistema sanzionatorio e comunque, più in generale, le condizioni atte a definire le modalità per attivare l'intervento dell'organismo stesso. Nella medesima sede potranno essere definiti anche i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'organismo, atteso che al momento non è possibile delineare le modalità di nomina, le modalità operative e di funzionamento (e quindi il numero di riunioni) né tanto meno il numero di componenti. Pertanto la relativa copertura finanziaria dovrà essere eventualmente definita all'interno del decreto delegato.

L'organismo di controllo prenderà il posto delle attuali n. 7 Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla legge n. 161 del 1962, di n. 9 componenti ciascuna (per un totale di n. 63 membri). Anche in questo caso, dunque, si determinerà una riduzione nella composizione di organismi collegiali.

Al riguardo, posto che il dispositivo prevede il conferimento di una delega legislativa, va tuttavia sottolineato che ivi si provvede però a delinearne ed illustrarne gli effetti finanziari attesi dalla sua attuazione, ma solo nei profili di "massima".

In tal senso va sottolineato che l'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità prevede che la possibilità di un rinvio della quantificazione degli effetti finanziari attesi, sia ammessa solo allorché, per la complessità della materia trattata, non sia materialmente possibile procedere, sin dalla delega, alla determinazione degli effetti medesimi.

Ciò che, invero, a ben vedere non sembrerebbe appieno riscontrabile nel caso in esame, atteso che la RT, rinviando ai decreti legislativi per la sola disamina degli elementi concernenti le modalità di composizione e nomina degli organismi di cui si prevede la costituzione, non fornisce nemmeno un quadro dettagliato degli oneri ad oggi sostenuti, ai sensi della legislazione vigente, per il funzionamento e la composizione delle commissioni previste ai sensi della legge n. 161/1962.

Anche solo dal confronto tra la gamma degli oneri ad previsti a legislazione vigente per il funzionamento dei citati vigenti organismi, a fronte di una stima - sia pure di massima - di quelli che saranno prevedibili per il funzionamento della commissione unica nazionale che subentrerà ai relativi compiti, potrebbero sin d'ora trarsi utili indicazioni circa l'effettiva adeguatezza delle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 31

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti normativi e delle procedure attualmente previste in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati al comma 2.

Il comma 2, alle lettere a)-e), indica dettagliatamente i citati criteri.

La RT afferma che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede una specifica delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la riforma della promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari, al fine, in particolare, di assicurare la pluralità delle linee editoriali e la messa in atto di meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive.

Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede al conferimento di una delega legislativa, va tuttavia sottolineato che ivi non si provvede a delinearne ed illustrarne adeguatamente gli effetti finanziari.

In tal senso, pur considerando la clausola di neutralità complessiva di cui all'articolo 35, comma 3, va ribadito che l'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, stabilisce che la riconosciuta possibilità del rinvio della quantificazione degli effetti finanziari attesi per siffatti dispositivi, sia ammessa solo allorché, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere, sin dall'approvazione della delega, alla determinazione degli effetti medesimi.

Ciò che, in verità, non sembrerebbe riscontrabile nel caso in esame, atteso che solo la RT ipotizza che non possano derivare dalle norme in esame ulteriori oneri. Sul punto si rammenta che il medesimo comma 2 dell'articolo 17 citato prevede che anche nei casi di rinvio, per lo scrutinio degli effetti finanziari, all'emanazione dei decreti legislativi, la RT annessa ai medesimi debba dar conto della neutralità finanziaria della norma ivi contenute, va da sé secondo le coordinate metodologiche previste dal comma 7, quarto periodo del medesimo articolo della legge di contabilità.

Articolo 32 ***(Procedura di adozione dei decreti legislativi)***

Il comma 1 indica le procedure per l'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente capo.

Il comma 2 stabilisce che le eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di volta in volta previsti e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore del provvedimento.

La RT fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati e non comporta alcun onere per la finanza pubblica. A riguardo il comma 3 dell'articolo 35 prevede altresì che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente, o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO VI **CONTROLLO E SANZIONI**

Articolo 33 ***(Vigilanza e sanzioni)***

Il comma 1 stabilisce che il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

Il comma 2 prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. E' prevista la sanzione in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, per cui è prevista la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, nonché l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni.

Il comma 3 prevede che il Ministero provveda all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce, sul comma 1, che la norma prevede che il Ministero vigili sull'applicazione di quanto disposto dalla presente legge: ciò avverrà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata

dalla Direzione generale Cinema del Ministero, che vi provvederà con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul comma 2 afferma che ivi si prevede che i decreti attuativi previsti per l'applicazione dei benefici e dei contributi al settore debbano specificare le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei medesimi.

In merito al comma 3, conferma, inoltre, che il Ministero provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, *in primis* per i profili di copertura, pur considerando che le attività di vigilanza e di controllo documentale sui procedimenti relativi all'accesso ai contributi e alle agevolazioni che formano oggetto del provvedimento - con connesse attività istruttorie relative all'eventuale applicazione di istituti sanzionatori - dovrebbero rientrare nelle normali attività del dicastero, occorre ribadire che la mera apposizione di una clausola di invarianza - ancorché "specificata" rispetto a quella di cui all'articolo 35, comma 3 - non è di per sé sufficiente, ai sensi della vigente legge di contabilità, al fine di certificare l'effettiva assenza di effetti aggiuntivi per la finanza pubblica.

In tal senso, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità prescrive infatti che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a suddette clausole, la RT di accompagnamento dovrebbe contenere l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a suffragare l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri, ovvero, l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali, ivi comprese quelle finanziarie, già previste dalla legislazione vigente, ai fini della copertura dei fabbisogni conseguenti alla loro applicazione, come peraltro sottolineato recentemente anche dall'Organo di controllo⁴¹.

TITOLO III SPETTACOLO DAL VIVO

Articolo 34 (Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi.

Il comma 2 indica alle lettere a) - f) i principi e criteri direttivi da adottare nella attuazione della delega di cui al comma 1. Tra di esse, la lettera b) prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato.

Il comma 3 stabilisce poi, con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei ulteriori principi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a)-f). Tra di esse, la lettera a) pone l'obiettivo del conseguimento di risparmio di spesa, anche attraverso economie di

⁴¹ Sul punto, si rinvia alla Nota n. 1.

scala, assicurando nel contempo una maggiore offerta e una riduzione del costo dei fattori produttivi. La lettera e) prevede l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali.

Il comma 4 afferma poi che, con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 debbano attenersi agli ulteriori principi e criteri direttivi ivi specificati alle lettere a)-o). Tra di esse, alla lettera i) si prevede di ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie di attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti di imposta per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, dall'articolo 1 del decreto-legge 83/2014 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).

Il comma 5 indica la procedura di approvazione del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 6 stabilisce che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT ribadisce che il dispositivo reca la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato "Codice dello spettacolo" per il riassetto e la riforma della vigente disciplina in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, teatro, prosa, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi. L'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, l'articolo 35, comma 3, precisa che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede al conferimento di una delega legislativa, va tuttavia sottolineato che ivi non si provvede a delinearne ed illustrarne adeguatamente gli effetti finanziari.

In tal senso, pur considerando la clausola di neutralità complessiva di cui all'articolo 35, comma 3, va ribadito che l'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, stabilisce che la riconosciuta possibilità del rinvio della quantificazione degli effetti finanziari attesi per siffatti dispositivi, sia ammessa solo allorché, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere, sin dall'approvazione della delega, alla determinazione degli effetti medesimi.

Si segnalano di seguito i criteri direttivi che sembrano poter determinare effetti finanziari onerosi.

In particolare, la lettera e) del comma 3 prevede, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, l'incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali. A tale proposito, andrebbero chiarite quali siano le forme di incentivazione ipotizzate per gli enti locali, i loro effetti per la finanza pubblica e le relative coperture.

Inoltre, la lettera *i*) del comma 4 prevede di ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie di attività i crediti di imposta per le strutture teatrali delle fondazioni lirico-sinfoniche, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 83/2014. Si rileva a tale proposito, che un ampliamento della platea soggettiva porterà alla necessità di prevedere maggiori risorse a copertura.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provveda:

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ivi si ribadisce, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La RT specifica che la norma quantifica gli oneri complessivi del provvedimento fissandoli in euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019.

A tali oneri si fa fronte parzialmente utilizzando stanziamenti esistenti a legislazione vigente, attraverso la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come di seguito indicate:

stanziamento FUS attività cinematografiche	63.587.593,00
fondo produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche	19.605.576,00

Riferisce quindi che ai nuovi oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 150.371.831 per l'anno 2017, euro 150.792.403 per l'anno 2018 ed euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio, triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, premesso che l'articolo reca, al comma 1, l'illustrazione del quadro contabile degli oneri previsti a decorrere dal 2017 per quanto complessivamente riconducibili all'attuazione dell'articolo 11, e che tale sintesi é completata con l'indicazione delle relative coperture (alle lettere a)-d)), va sottolineato che la RT specifica che almeno un quota di tali oneri, troverà copertura a valere di risorse già previste al legislazione vigente, in ordine alla quota dello stanziamento del FUS che sarebbe già oggi destinata al settore delle attività cinematografiche (63,5 milioni di euro annui), e in aggiunta alle risorse già previste dalla legislazione vigente nel fondo produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche (19,6 milioni di euro annui).

A tale proposito, per i profili di copertura, *in primis* sulla componente indicata in corrispondenza alle lettere a) e b) del comma 1, verificata la coerenza delle risorse ivi riportate dalla norma per la copertura dal 2017 dell'onere, con quelle già previste dalla legislazione vigente, per il 2016, attestate dalle dotazioni di competenza iscritte, rispettivamente, nei capitoli nn. 8570 e 8573, e nel capitolo n. 8571, dello Stato di previsione del ministero dei beni culturali⁴², andrebbe solo confermato che tali importi possano assumersi anche come dotazione iniziale per il 2017. Ciò, atteso che la quantificazione delle citate risorse, tratte a valere del Fondo unico dello spettacolo, avviene, ai sensi della normativa vigente, annualmente e con apposito decreto del ministro, come del resto riferito dalla stessa RT, in riferimento all'esame dell'articolo 11.

Venendo poi alla copertura indicata alla lettera c) del comma 1, per il triennio 2017/2019 e a decorrere, relativamente al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

⁴² Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Sistema *Datamart-RGS*, interrogazione aggiornata al 30 marzo 2016.

(F.i.s.p.e.) - premesso che il bilancio attualmente in gestione interessa le sole annualità del triennio 2016/2018 - andrebbe solo confermato che le riduzioni ivi indicate per le autorizzazioni di spesa relative al 2017/2019 e a decorrere da tale anno, risultino compatibili con gli interventi eventualmente già programmati.

In merito infine alla lettera d), posto che la copertura per l'anno 2017 ivi indicata, interviene a carico della riduzione dello stanziamento già previsto, per il medesimo anno, nell'ambito della dotazione già iscritta, per il triennio 2016/2018, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del bilancio attualmente in gestione, con riferimento al cd. Fondo speciale parte "capitale", e che quest'ultimo reca un adeguato stanziamento per la medesima annualità (375,2 milioni di euro) a fronte dell'importo da coprire (120,3 milioni di euro), non ci sono osservazioni.

Andrebbe in ogni caso confermato che la riduzione disposta con la norma di cui trattasi, a valere dello stanziamento previsto per l'annualità 2017, risulti compatibile con la copertura di provvedimenti legislativi in corso di approvazione, e già programmati, i cui effetti decorrano eventualmente per tale anno.

In merito poi alla clausola di neutralità riportata al comma 3, che è riferita all'attuazione di tutti i dispositivi di delega contenuti nel provvedimento, e alle condizioni di procedibilità ivi previste, per cui qualora l'emanazione dei decreti legislativi determini l'emergere di nuovi o maggiori oneri che non siano compensati da misure previste nei medesimi, l'approvazione degli stessi decreti potrà intervenire solo successivamente alla approvazione di altri che provvedano al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, va nuovamente ribadito che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prevede però la possibilità di differire l'esame delle implicazioni finanziarie di dispositivi di delega, esclusivamente nei casi in cui, per la complessità della materia trattata, non sia possibile la valutazione degli effetti già in sede di decisione legislativa.

Ciò che, invero, non sembrerebbe appieno riscontrarsi nei dispositivi di delega contenuti nel provvedimento in esame. Sul punto, andrebbe richiesto il parere del Governo.

Articolo 36 **(Abrogazioni)**

L'articolo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente il riconoscimento di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche ;

b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (recante norme di Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);

c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti rispettivamente, norme e procedure inerenti il riconoscimento di agevolazioni fiscali relative al beneficio del credito d'imposta (cd. *tax credit*) riconosciuto in presenza di investimenti nel settore cinematografico, in favore delle imprese non operanti nel medesimo settore;

d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che ha reso permanenti le norme di cui al beneficio di cui alla lettera b).

Il comma 2 afferma che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d), del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno

tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e vengono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge.

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, nulla da osservare. Ad ogni modo, ad integrazione degli importi sinteticamente ivi indicati per le annualità del biennio 2017/2018 e dal 2019, andrebbe richiesto il quadro contabile degli stanziamenti coinvolti e ad oggi iscritti nel bilancio vigente, fornendosi il dettaglio dei capitoli e/o piani gestionali a valere delle quali le autorizzazioni legislative abrogate di cui al comma 1, lettere a),c) e d), risultano ad oggi essere state finanziate.

Articolo 37 ***(Norme transitorie)***

I crediti di imposta di cui al titolo II, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2016 [Elementi di documentazione n. 47](#)
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (**Atto del Governo n. 265**)
- " [Elementi di documentazione n. 48](#)
Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 264**)
- " [Elementi di documentazione n. 48/1](#)
La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265
- " [Nota di lettura n. 124](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 264**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**Atto del Governo n. 265**)
- " [Elementi di documentazione n. 46/1](#)
La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria
Elementi per l'esame dell'Assemblea - D.L. 18/2016 - **A.C. 3606-A**
- " [Elementi di documentazione n. 49](#)
Integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 284**)
- " [Elementi di documentazione n. 46/2](#)
A.S. 2298 - D.L. 18/2016. La riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria - Sintesi del contenuto
- " [Nota di lettura n. 126](#)
A.S. 2298: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (Approvato dalla Camera dei deputati)"
- Apr 2016 [Elementi di documentazione n. 50](#)
Il bilancio dello Stato 2016-2018. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 127](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (**Atto del Governo n. 283**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"